

Causa C-300/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)

Data della decisione di rinvio:

4 maggio 2020

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

Bund Naturschutz in Bayern e. V.

Resistente in primo grado e in cassazione:

Landkreis Rosenheim (circondario di Rosenheim, Germania)

Interveniente:

Landesanstaltschaft Bayern (avvocatura del Land di Baviera, Germania), quale rappresentante dell'interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)

Oggetto del procedimento principale

Ricevibilità e fondatezza della domanda presentata da un'associazione ambientalista, diretta ad ottenere il controllo della legittimità di un regolamento nazionale relativo ad una zona di tutela paesaggistica

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE volta ad acclarare se il diritto dell'Unione richieda, prima dell'adozione di un regolamento relativo ad una zona di tutela paesaggistica, una valutazione ambientale strategica

ovvero quantomeno una decisione dello Stato membro in ordine all'esecuzione di una siffatta valutazione

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30), debba essere interpretato nel senso che anche un regolamento concernente la tutela della natura e del paesaggio, il quale preveda divieti generali con possibilità di esenzione e requisiti di autorizzazione che non presentano alcun nesso specifico con i progetti di cui agli allegati della direttiva VIA, definisca un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).
- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che piani e programmi siano stati elaborati per i settori agricolo, forestale, di destinazione dei suoli, etc. quando mirano a definire un quadro di riferimento proprio per uno o più di tali settori, ovvero se sia sufficiente che vengano stabiliti divieti generali e requisiti di autorizzazione per la tutela della natura e del paesaggio, che costituiscono oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione relativamente ad una molteplicità di progetti e di utilizzazioni e possono avere un effetto indiretto («di riflesso») su uno o più di detti settori.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che un regolamento per la tutela della natura e del paesaggio definisca un quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti quando contempli divieti generali e requisiti di autorizzazione relativi ad una molteplicità di progetti e misure nella zona di protezione descritti in termini astratti, ma al momento della sua adozione non siano previsti né prevedibili progetti concreti, e manchi pertanto un nesso specifico con questi ultimi.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (in prosieguo: la «direttiva VAS»), in particolare considerando 10 e 11, articolo 3

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva VIA») (GU 2012, L 26, pag. 1) in particolare allegati I e II

Disposizioni nazionali pertinenti

Verwaltungsgerichtsordnung (codice di procedura amministrativa; in prosieguo: la «VwGO»), articolo 47

Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (legge recante disposizioni complementari relative ai mezzi di ricorso in materia ambientale ai sensi della direttiva 2003/35/CE; in prosieguo: lo «Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz» oppure lo «UmwRG»), articoli 1 e 2

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (legge sulla valutazione dell'impatto ambientale; in prosieguo: lo «UVPG»), articoli 2, 35

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege [legge sulla tutela della natura e sulla conservazione del paesaggio; in prosieguo: il «Bundesnaturschutzgesetz» (legge federale sulla tutela della natura) oppure il «BNatSchG»], articoli 20, 26

Bayerisches Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur [legge del Land di Baviera concernente la tutela della natura, la cura del paesaggio e le attività ricreative all'aperto; in prosieguo: il «Bayerisches Naturschutzgesetz» (legge del Land di Baviera sulla tutela della natura) oppure il «BayNatSchG»], articoli 12, 18, 51

Verordnung des Landkreises Rosenheim über das Landschaftsschutzgebiet «Inntal Süd» [regolamento del Landkreis Rosenheim (circondario di Rosenheim) concernente la zona di tutela paesaggistica «Inntal Süd»] del 10 aprile 2013 (in prosieguo: il «regolamento LSG»), articoli 1, 3, 4, 5, 7

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Le questioni si pongono nell'ambito di una controversia tra un'associazione riconosciuta ai sensi dell'UmwRG (ricorrente) e il Landkreis Rosenheim (resistente) in merito all'efficacia di un regolamento concernente una zona di tutela paesaggistica.
- 2 Il resistente ha adottato il regolamento LSG con effetto a decorrere dal 27 aprile 2013. Nel procedimento volto alla sua adozione, esso aveva coinvolto il ricorrente, ma non aveva effettuato né una valutazione ambientale strategica né un esame preliminare relativo a detta valutazione.
- 3 Il regolamento LSG dispone la protezione di una zona di circa 4 021 ettari. Nella zona di tutela paesaggistica sono vietate tutte le azioni atte a modificare il carattere della zona o in contrasto con lo scopo di protezione della suddetta zona.

- 4 Il ricorrente si oppone al regolamento LSG, richiedendone un controllo di legittimità. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda in quanto irricevibile. Questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sul ricorso per cassazione (Revision).

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sulla pertinenza delle questioni pregiudiziali

- 5 Secondo il diritto nazionale, il ricorso per cassazione del ricorrente è irricevibile. Ai sensi della VwGO il ricorrente è privo di legittimazione ad agire con domanda di controllo di legittimità, in quanto non può far valere la violazione di un diritto. Una siffatta domanda in materia ambientale non è prevista dall'UmwRG, perché il regolamento LSG non costituisce una decisione ai sensi dell'UmwRG. Infatti l'adozione del regolamento, per diritto nazionale, non era subordinata all'obbligo di eseguire una valutazione ambientale strategica ovvero un esame preliminare.
- 6 La risposta alle questioni pregiudiziali potrebbe determinare l'accoglimento del ricorso. Le prime due questioni dovrebbero contribuire ad acclarare la sussistenza o meno di un obbligo, con riguardo al regolamento LSG, di effettuare una valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS. In caso affermativo, il mezzo di ricorso sarebbe ricevibile ai sensi dell'UmwRG. Lo stesso ricorso per cassazione del ricorrente verrebbe accolto anche nel merito, qualora si rilevasse la necessità di una valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, anteriormente all'adozione del regolamento LSG. In un'ipotesi siffatta, questo Collegio dovrebbe prevedibilmente dichiarare inefficace detto regolamento, in quanto risulterebbe omessa una fase del procedimento necessaria ai fini della sua adozione.
- 7 Anche la terza questione, concernente l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS, è rilevante ai fini della decisione. Ove il regolamento LSG mirasse a definire un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS, il resistente avrebbe dovuto sottoporre detto regolamento a un esame preliminare in base al diritto nazionale e quindi a un esame caso per caso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva VAS. In tale ipotesi, in applicazione analogica dell'UmwRG, un mezzo di ricorso sarebbe ricevibile, e sarebbe comunque giustificato nel caso in cui dall'esame preliminare dovesse desumersi un obbligo di procedere ad una valutazione ambientale strategica, con la conseguenza che il regolamento LSG dovrebbe essere dichiarato inefficace.
- 8 Questo Collegio rileva la grande importanza delle questioni, al di là del singolo caso. Nella Repubblica federale di Germania la prassi si è finora fondata sull'assunto che le designazioni di zone protette, inclusa quella di zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, non siano soggette né ad una valutazione ambientale strategica né ad un relativo esame preliminare. Siffatte

valutazioni non sono state pertanto effettuate. Ove la risposta fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea alle questioni affermasse l'esistenza di un obbligo di diritto dell'Unione di effettuare una valutazione ambientale strategica ovvero, quantomeno, di un obbligo di procedere ad un esame preliminare in base al diritto nazionale, un numero rilevante delle designazioni di zone di conservazione effettuate successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva VAS, vale a dire il 21 luglio 2004, risulterebbero probabilmente viziate da errori di procedura. Secondo il diritto nazionale, un siffatto vizio di procedura comporta, in linea di principio, l'inefficacia del regolamento necessario ai fini della designazione. Il riconoscimento dell'obbligo di eseguire una valutazione ambientale strategica ovvero un esame preliminare potrebbe quindi diminuire notevolmente il livello di tutela della natura e del paesaggio raggiunto in Germania (v. al riguardo, da ultimo, anche le conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa A e a. [Turbine eoliche di Aalter e Nevele], C-24/19, EU:C:2020:143).

Sulla prima questione

- 9 Non è chiaro a questo Collegio se dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS derivi l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica ai fini dell'adozione di un regolamento sulle zone di tutela paesaggistica.
- 10 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva VAS, i piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva citata – fatto salvo il paragrafo 3 – viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE – ora direttiva 2011/92/UE (v. articolo 14, paragrafo 2, della direttiva VIA).

Esistenza di un piano o un programma ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva VAS

- 11 Questo Collegio, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenze dell'11 settembre 2012, *Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a.*, C-43/10, EU:C:2012:560, punti 94 e seg., e del 27 ottobre 2016, *D'Oultremont e a.*, C-290/15, EU:C:2016:816, punto 52; v. anche sentenza del 12 giugno 2019, *CFE*, C-43/18, EU:C:2019:483, punto 54, con ulteriori riferimenti; inoltre, sentenza del 22 marzo 2012, *Inter-Environnement Bruxelles e a.*, C-567/10, EU:C:2012:159, punto 41), ritiene che il regolamento LSG sia un piano o un programma ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva VAS.

Definizione di un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti

- 12 L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS prevede che il piano o il programma definisca il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA. Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure, un insieme significativo di criteri e di modalità per l'autorizzazione e l'attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull'ambiente (sentenze dell'11 settembre 2012, *Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a.*, C-43/10, EU:C:2012:560, punti 94 e seg., del 27 ottobre 2016, *D'Oultremont e a.*, C-290/15, EU:C:2016:816, punto 52, dell'8 maggio 2019, *Verdi Ambiente e Società [VAS] - Aps Onlus e a.*, C-305/18, EU:C:2019:384, punto 50, e del 12 giugno 2019, *CFE*, C-43/18, EU:C:2019:483, punto 61). Risulta dalle sentenze del 7 giugno 2018, *Inter-Environnement Bruxelles e a.* (C-671/16, EU:C:2018:403, punto 55), nonché *Thybaut e a.* (C-160/17, EU:C:2018:401, punto 55) che occorre attribuire un valore qualitativo alla nozione di «insieme significativo di criteri e di modalità». Occorre evitare infatti possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva VAS attuate con la frammentazione dei provvedimenti, la quale ridurrebbe l'effetto utile della direttiva stessa (v. anche sentenza dell'8 maggio 2019, *Verdi Ambiente e Società [VAS] - Aps Onlus e a.*, C-305/18, EU:C:2019:384, punto 51).
- 13 Per stabilire se un piano o un programma definisca il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA, occorre esaminare il contenuto e lo scopo di tale piano o programma, tenuto conto della portata della valutazione ambientale dei progetti come previsto dalla citata direttiva (sentenza della Corte del 17 giugno 2010, *Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie*, C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355, punto 45).
- 14 Alla luce di quanto precede, questo Collegio nutre dubbi sul fatto che il regolamento LSG definisca un quadro di riferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS.
- 15 Il regolamento prevede una serie di divieti generali e di requisiti di autorizzazione per un gran numero di progetti e di utilizzazioni. Ad esempio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento LSG, nella zona di tutela paesaggistica sono vietate tutte le azioni che modificano il carattere della zona ovvero sono in contrasto con lo scopo di protezione della suddetta zona. Il successivo articolo 5, paragrafi 1 e 2, consente l'adozione, su autorizzazione, di diverse misure vietate dal suddetto articolo 4. Infine, l'articolo 6 e l'articolo 7 del regolamento medesimo prevedono, rispettivamente, deroghe alle restrizioni del regolamento e la possibilità di esenzioni.
- 16 È discutibile, tuttavia, se ciò sia sufficiente per presumere l'esistenza di un quadro di riferimento ai sensi della direttiva. In base al sistema dell'articolo 3 della direttiva VAS, i presupposti della definizione di un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA e della

loro assegnazione a uno dei settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS mirano a distinguere tali piani e programmi da quelli contemplati dal paragrafo 4 del medesimo articolo. Una siffatta distinzione è necessaria in quanto le norme producono diversi effetti giuridici. Per i piani e i programmi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva VAS, deve essere sempre effettuata una valutazione ambientale strategica. Per contro, i piani e i programmi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva medesima sono soggetti a una valutazione ambientale strategica solo se gli Stati membri hanno determinato, ai sensi del successivo paragrafo 5, che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente; in caso contrario, non è necessaria alcuna valutazione ambientale (v. anche il considerando 11 della direttiva VAS).

- 17 Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la definizione del quadro di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS deve presentare un concreto orientamento verso ovvero un nesso specifico con i progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA. I piani e i programmi devono definire il quadro di riferimento ovvero il contesto normativo per la successiva autorizzazione di tali progetti che, come concepito dal legislatore in sede di redazione della direttiva, hanno, di norma, effetti significativi sull'ambiente e il cui impatto ambientale dovrebbe quindi essere valutato ad un livello più elevato, che sia sovraordinato rispetto all'autorizzazione di un progetto concreto e la preceda (v. conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa A e a. [Turbine eoliche di Aalter e Nevele], C-24/19, EU:C:2020:143, paragrafi 33, 35 e 74). In tal senso, la Corte ha riconosciuto che esiste un quadro di riferimento/contesto normativo per l'autorizzazione di progetti, ad esempio, quando il piano ha ad oggetto norme tecniche, modalità di gestione, norme relative al livello acustico, etc., e determina le condizioni applicabili al settore di cui trattasi in base alle quali possono essere autorizzati progetti concreti (v. sentenza del 27 ottobre 2016, D'Oultremont e a., C-290/15, EU:C:2016:816, punto 50). L'avvocato generale Sánchez-Bordona richiama detta giurisprudenza nelle sue conclusioni nella causa A e a. (Turbine eoliche di Aalter e Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:143, paragrafo 93) e sottolinea che la normativa fiamminga in questione in tale causa disciplina nel dettaglio questioni sensibili, quali l'inquinamento acustico, le ombre proiettate, la sicurezza e la natura delle turbine eoliche. In tale contesto, questo Collegio ritiene che non possa essere sufficiente che un piano o un programma, ad esempio a causa dell'ampiezza del suo ambito di applicazione, comprenda (accidentalmente) anche «i progetti elencati negli allegati I o II della direttiva 2011/92/UE» senza prenderli specificamente in considerazione ovvero controllarne l'autorizzazione in modo mirato.
- 18 Ove sia necessario un nesso con un progetto, il regolamento LSG non definisce un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I o II della direttiva VIA. Ciò discende già dallo scopo di protezione di detto regolamento. Inoltre, il regolamento non contiene una disciplina specifica per l'autorizzazione dei progetti di cui agli allegati I e II della direttiva VIA. Un siffatto regolamento sulle zone di tutela paesaggistica non prevede il controllo

dell'autorizzazione dei progetti, bensì ha lo scopo primario di impedire la realizzazione di progetti ovvero almeno di consentirne l'elaborazione in modo compatibile con la protezione della natura.

Sulla seconda questione

- 19 La seconda questione verte sull'ulteriore condizione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, secondo cui i piani e i programmi devono essere elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Questo Collegio dubita che tale sia il caso di cui trattasi, in quanto il regolamento LSG è stato elaborato per il settore della protezione della natura e della conservazione del paesaggio e quindi per nessuno dei settori summenzionati.
- 20 Sulla base del considerando 10 della direttiva VAS, l'assegnazione ai settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva medesima presuppone che nei settori in questione si verifichino solitamente effetti significativi sull'ambiente e che i piani debbano pertanto, di norma, essere oggetto di una valutazione ambientale strategica. Ciò presuppone che il piano o il programma possa essere chiaramente assegnato al settore corrispondente. Quanto precede è esplicitato dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in discorso, laddove esso dispone che il piano o il programma dev'essere stato «elaborato» per tale settore, tenendo dunque presenti gli obiettivi e le finalità del settore in questione. Il successivo articolo 5 conferma detto rilievo. Esso prevede che il rapporto ambientale deve, in particolare, individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative (paragrafo 1) e fornire informazioni sulla fase in cui si trova il piano o il programma nell'iter decisionale (paragrafo 2). Tali prescrizioni sono appositamente concepite per i piani e i programmi per i settori menzionati dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, ma non sono applicabili ad un regolamento mirante alla protezione della natura e alla conservazione del paesaggio. In tale contesto, è ragionevole che i settori della protezione della natura e della conservazione del paesaggio non siano menzionati dalla suddetta disposizione.
- 21 Nella giurisprudenza della Corte, il presupposto dell'«elaborazione» per un determinato settore ha finora ricevuto scarsa attenzione (v., ad esempio, sentenza del 12 giugno 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, punti 61 e seg.; v. anche sentenza del 7 giugno 2018, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-671/16, EU:C:2018:403, punti 43 e segg. relativa ai settori della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli). A tal riguardo, questo Collegio ritiene che la Corte debba chiarire se l'«elaborazione» richieda un orientamento concreto e mirato verso uno dei settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS ovvero se sia sufficiente che i piani e i programmi abbiano effettivamente un impatto su tali settori (nella fattispecie: agricolo, forestale, destinazione dei suoli), benché siano stati elaborati per un diverso settore, non contemplato dall'articolo 3,

paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS (nella fattispecie: protezione della natura e conservazione del paesaggio). Il chiarimento di tale questione è di particolare importanza, in quanto l'«elaborazione» per un determinato settore distingue i piani e i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS da quelli contemplati nel paragrafo 4 del medesimo articolo.

Sulla terza questione

- 22 La terza questione verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS. Essa sorge nel solo caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea consideri necessario un nesso specifico con i progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA (prima questione) ovvero affermi l'esigenza di un'elaborazione concreta e mirata per uno dei settori menzionati dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS (seconda questione). In tal caso, infatti, dovrebbe concludersi che il regolamento LSG non avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS.
- 23 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva VAS, gli Stati membri determinano, in base ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva VAS, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. Secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio della «definizione del quadro di riferimento» di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva VAS deve essere interpretato nello stesso modo del criterio utilizzato nel paragrafo 2, lettera a) (v. sentenza del 12 giugno 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, punto 60). I quesiti formulati con la prima questione si pongono quindi anche in relazione all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva citata. In linea con quanto sopra osservato, occorre quindi che sussista anche in tal caso un nesso specifico dei piani e dei programmi con i «progetti» per i quali viene definito il quadro di riferimento. Infatti, in ultima analisi, in assenza di un nesso siffatto – con esclusione dei piani o programmi che contengono solo prescrizioni relative a progetti che non richiedono un'autorizzazione (sentenza del 12 giugno 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, punto 65) – nessun piano o programma sarebbe sottratto all'ambito di applicazione della direttiva VAS. Ciò sarebbe in contrasto con il considerando 11 della direttiva medesima.
- 24 La terza questione mira quindi ad acclarare quanto debba essere specifico il nesso dei piani e programmi con i «progetti» per i quali viene definito il quadro di riferimento.